

# PRINCIPI E DEFINIZIONI

 [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it), [www.ecocamere.it](http://www.ecocamere.it)  
 @Ecocerved, @ecocamere  
 [facebook.com/Ecocerved/](https://facebook.com/Ecocerved/)

**13 GENNAIO 2020**  
\*ATTENZIONE\* Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



1




Contenuto della sessione


- Principi generali
- Responsabilità estesa del produttore
- Priorità nella gestione
- Definizioni
- Responsabilità nella gestione
- Deposito temporaneo
- Attività particolari



2



3



4

## Codice Ambientale



**D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. del 14 aprile 2006) entrato in vigore 29 aprile 2006**

Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni, in particolare con:

**D.lgs. 205 del 2010 recepisce la direttiva europea 2008/98/CE**

Entra in vigore il 25 dicembre 2010

Molti dei principi contenuti nel decreto hanno necessità di provvedimenti attuativi.

**Il prossimo futuro:**  
Direttive uscite il 5 luglio 2018, dovranno essere recepite negli Stati Membri entro il 5 luglio 2020.

### **Direttive Europee:**

**La 2018/849/UE di modifica delle direttive:**

- n. 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso (D.lgs. n. 209 del 24/06/2003),
- n. 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (D.lgs. n. 188 del 20/11/2008),
- n. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (D.lgs. n. 49 del 14/03/2014).

**La 2018/850/UE di modifica della direttiva:**

- n. 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti. (D.lgs. n. 36 del 13/01/2003).

**La 2018/851/UE di modifica della direttiva:**

- n. 2008/98/Ce direttiva quadro sui rifiuti (D.lgs. n. 152 del 3/04/2006).

**La 2018/852/UE di modifica della direttiva:**

- n. 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (D.lgs. n. 152 del 3/04/2006).

ecocamere

5

## Codice Ambientale



Con il D.lgs. 205/10 furono introdotti nuovi concetti, come:

- **Responsabilità Estesa del Produttore**
- **Sottoprodotto**
- **Preparazione per il riutilizzo**

**La Direttiva 2018/851/UE detta le fondamenta per:**

- **una gestione sostenibile dei materiali**
- **un utilizzo accorto, efficace, e razionale delle risorse**


**All'Art. 1 recita:**

«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o **riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza**, che costituiscono **elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare** e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.»

ecocamere

6

## Codice Ambientale -> D.lgs. 152/2006



ecocamere

7

## Principi generali



### Campo di applicazione e finalità

1. La Parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie.....
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e ... all'ambiente .....



Art. 177, D.lgs. 152/2006

ecocamere

8

## Principi generali



- **Precauzione**
- **Sostenibilità**
- **Prevenzione**
- **Responsabilizzazione**

La gestione dei rifiuti nasce già dal coinvolgimento di tutti i soggetti, già dalle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni da cui hanno origine i rifiuti, secondo il principio di **chi inquina paga**.

A tale fine **la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri** di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.



Art. 178, D.lgs. 152/2006

ecocamere

9

## Principi generali



La modifica introdotta con il D.lgs. 205/2010 rappresenta una generalizzazione di un principio già attuato con riferimento a specifiche filiere produttive e di recupero →

(es.: VFU [veicoli fuori uso], AEE [apparecchiature elettriche ed elettroniche]).

Disposizione dettata dall' esigenza di graduare l'introduzione di un principio che aumenta i costi a carico degli operatori,

ma **che per la Comunità Europea** è legata ad una riduzione e prevenzione dei rifiuti, partendo già dalla fase di progettazione dei beni, incoraggiando:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti ad uso multiplo,
- durevoli,
- adatti ad un recupero sicuro.

Ciò si traduce nel concetto di → **RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE**



Art. 178-bis, D.lgs. 152/2006

ecocamere

10

## Principi generali



Definizione che deriva dalla DIRETTIVA 2008/98/CE.

E' prevista la possibilità di introdurre, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo dei prodotti, modalità e criteri per la responsabilità estesa del **produttore**.

*Qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppa, fabbrica, trasporta, tratta, vende o importa prodotti (art. 183 lettera g).*

Le modalità e i criteri della **responsabilità estesa del produttore** potranno essere introdotti con uno o più decreti.



Art. 178 - bis, D.lgs. 152/2006

ecocamere

11

## Principi generali



**La definizione introdotta dalla DIRETTIVA 2008/98/CE è stata modificata dalla DIRETTIVA 2018/851.**



Che all'art. 8 recita:

**Qualsiasi persona fisica o giuridica** che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) **sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.**

Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività.

Tali misure possono includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.



Art. 178 - bis, D.lgs. 152/2006

ecocamere

12

## Criteri di priorità nella gestione rifiuti



L'articolo:

- **definisce un ordine di priorità** di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,  
- **dispone che solo in via eccezionale e solo per singoli flussi di rifiuti sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità**, e solo qualora ciò sia giustificato, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.



- × prevenzione
- × preparazione per il riutilizzo
- × riciclaggio
- × recupero di altro tipo, es. recupero energia
- × smaltimento



Art. 179, D.lgs. 152/2006

ecocamere

13

## Criteri di priorità nella gestione rifiuti



### Prevenzione (art. 180):

la promozione di azioni (strumenti economici, eco bilanci, ecc.) in grado **di ridurre la produzione e/o la nocività dei rifiuti** [anche prolungando le fasi di vita di un prodotto];

### Preparazione per il riutilizzo (art. 183 comma 1 lettera q):

le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti, **diventati rifiuti**, sono preparati in modo **da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento**;

### Riutilizzo (art. 183 comma 1 lettera r):

qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che **non sono rifiuti** sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;



ecocamere

14

## Criteri di priorità nella gestione rifiuti



### Riutilizzo di prodotti (art. 180-bis):

**Comma 1** - Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire **il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti**.

**Comma 1 - bis** - ... i Comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i CdR di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo **scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo** (centri del RIUSO).....



Nei CdR possono altresì essere individuate apposite aree adibite al **deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili**.

Nei CdR possono anche essere individuati spazi dedicati alla **prevenzione della produzione di rifiuti**, con l'obiettivo di consentire la **raccolta di beni da destinare al riutilizzo**, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

**Comma 2** - Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata ..., sono adottate le ulteriori **misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto**.

ecocamere

15

## Criteri di priorità nella gestione rifiuti



### Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (con Decreto direttoriale del MATTM 7/10/2013):

- Conferma che il riutilizzo nelle sue diverse forme ricopre un ruolo fondamentale nella prevenzione;
- Dispone che le PA promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo di prodotti;
- Prevede che le Regioni entro un anno integrino la propria pianificazione con le indicazioni contenute nel Programma nazionale.



### DOTTRINA

La preparazione per il riutilizzo riguarda un prodotto o una componente diventato rifiuto.

La preparazione al riutilizzo è concordemente ritenuta dalla dottrina una forma di recupero, necessita di un'autorizzazione, e quindi non può essere posta in capo ai Comuni.

ecocamere

16

## Criteria di priorità nella gestione rifiuti



### Riciclaggio (art. 183 comma 1 lettera u):

qualsiasi operazione di recupero attraverso **cui i rifiuti** sono trattati per **ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.**

**Include il trattamento di materiale organico,**

**ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;**

### Recupero di altro tipo, es. recupero energia:

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere **ai rifiuti di svolgere un ruolo utile**, sostituendo altri materiali (materie prime) o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;



ecocamere

17

## Criteria di priorità nella gestione rifiuti



ALLEGATO C D.lgs.152/06 (elenco non esaustivo delle operazioni di recupero)

R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 - Rigenerazione/recupero di solventi

R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese la gassificazione, e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche)

R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici)

R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, come: cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, separazione, raggruppamento prima delle operazioni indicate da R1 a R11)

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti)



ecocamere

18

## Criteri di priorità nella gestione rifiuti



### Smaltimento (art. 183 comma 1 lettera z):

qualsiasi operazione, svolta sul **rifiuto**, **diversa dal recupero** anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

### Gestione (art. 183 comma 1 lettera n):

la **raccolta**, il **trasporto**, il **recupero** e lo **smaltimento** dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di **commerciante o intermediario**.

**Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti** le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.



ecocamere

19

## Criteri di priorità nella gestione rifiuti



### ALLEGATO B D.lgs.152/06 (elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento)

D1 - Deposito sul o nel suolo

D2 - Trattamento in ambiente terrestre

D3 - Iniezioni in profondità

D4 - Lagunaggio

D5 - Messa in discarica specialmente allestita

D6 - Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 - Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 - Trattamento biologico non specificato

D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato

D10 - Trattamento fisico-chimico non specificato

D11 - Incenerimento in mare

D12 - Deposito permanente

D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (... PRETRATTAMENTO, CERNITA, FRAMMENTAZIONE, COMPATTAZIONE, PELLETTIZZAZIONE, ESSICAZIONE, TRITURAZIONE, CONDIZIONAMENTO O SEPARAZIONE PRIMA DI UNA DELLE OPERAZIONI INDICATA DA D1 A D12)

D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti)



ecocamere

20

## Definizione di rifiuto



### Rifiuto

**“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.**



Art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. 152/2006

### CASS. PEN. - SENTENZA N 38979, AGOSTO 2017

... giova rilevare che secondo la previsione dell'art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 152/06, per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. In questa prospettiva, acquisita la suddetta qualità alla stregua di specifici elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore intenda disfarsi) e negativi (che gli stessi non abbiano i requisiti del sottoprodotto), **detta qualità non può venire meno in ragione di un accordo di cessione a terzi dei beni in questione, né del valore economico ad essi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e alla volontà dell'originario cedente di disfarsene e non all'utilità che potrebbe trarne il cessionario.** Ne consegue la pacifica irrilevanza della destinazione del materiale rinvenuto nella disponibilità dell'imputato alla successiva commercializzazione.

ecocamere

21

## Definizione di rifiuto



### ESEMPI DI:

**OGGETTIVO** -> tutto ciò che è esausto/fuori uso: pile, batterie, olio vegetale/minerale...

**SOGGETTIVO** -> tutto ciò che è funzionante o esistono canali di riparazione, riuso o alternative previste dalla legge [disciplina sottoprodotti]. In questi casi è una scelta del soggetto che li detiene (mobile vecchio, computer, abbigliamento, metalli ferrosi, ...).

ecocamere

22

## Definizione di rifiuto



Viene definito quando **un rifiuto è pericoloso**

**“Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto” (concetto che viene ripreso anche all'art. 184 c. 4).**

**La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso** non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (**art. 184 c. 5-ter**).



Art. 183, comma 1, lett. b), D.lgs. 152/2006

ecocamere

23

## Divieto di MISCELAZIONE rifiuti pericolosi



E' vietato **miscelare rifiuti** pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, come pure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La **miscelazione comprende la diluizione** di sostanze pericolose.

La miscelazione di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, **può essere autorizzata ai sensi degli art. 208, 209, 211**, in particolare:

- rispettando le condizioni poste all'articolo 177 comma 4 (senza rischi per la salute umana e per l'equilibrio ambientale...),
- miscelazione effettuata a seguito del rilascio dell'autorizzazione (art. 208, 209, 211),
- sia conforme alle migliori tecniche possibili di cui all'art. 183, comma 1, lettera nn) [art. 5 c.1 lett. l-ter BAT].



Art. 187, D.lgs. 152/2006

ecocamere

24

## Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



### Non rientrano (comma 1):

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio...;
- b) il terreno (**in situ**), inclusi **il suolo contaminato** non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti, relativamente alla **bonifica di siti contaminati**;
- c) **il suolo non contaminato** e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso **sito** in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;

#### Art. 2 DPR 120/2017

b) il "suolo" è lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, **comprese le matrici materiali di riporto** ai sensi dell'art. 3, c. 1, del DI 25/01/2012 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.

#### Art. 2 DPR 120/2017

i) "sito": area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);



Art. 185, D.lgs. 152/2006

ecocamere

25

## Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



### Non rientrano (comma 1):

- f) **le materie fecali**, se non contemplate dal c. 2, lett. b), dell'art. stesso (sottoprodotti di origine animale...), **la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale** non pericoloso quali,  
**a titolo esemplificativo e non esaustivo** :
  - ✓ -> **gli sfalci e le potature** effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali,
  - ✓ -> nonché **gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni**, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.



Art. 185, D.lgs. 152/2006

ecocamere

26

## Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



**Sono esclusi (comma 2),**

**ma fanno riferimento a normative comunitarie o normative nazionali di recepimento:**

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1069/2009;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

*Il regolamento (Ce) n. 1069/2009 contiene norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, abroga a far data dal 4 marzo 2011 il regolamento (Ce) n. 1774/2002.*



Art. 185, D.lgs. 152/2006

ecocamere

27

## Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



**Sono esclusi anche:**

*(comma 3) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.*

*(comma 4) il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, purché non classificato come rifiuto o possa avere la qualifica di sottoprodotto.*



Art. 185, D.lgs. 152/2006

ecocamere

28

## Acqua di scarico -> rifiuto quando?



### CASS. PEN. SEZ. III - SENTENZA N 29415, LUGLIO 2013

... sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ossia quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (così, ad esempio, Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2010 Rv. 247627)

ecocamere

29

## Definizione di sottoprodotto



### Sottoprodotto

**Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.**

#### condizioni

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.



Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs. 152/2006

#### criteri

possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

#### ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria [EOW].

ecocamere

30

## Definizione di sottoprodotto



### Nel panorama EUROPEO

Prima la giurisprudenza europea, poi la Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introducono il concetto di sottoprodotto.

### In ITALIA

la DIRETTIVA 98/2008/CE viene recepita attraverso il D.lgs. 205/2010 all'art. 184-bis, *Anche se già nel D.lgs. 152/06 all'art. 183 lettera n) [definizioni] prima e successivamente con le modifiche introdotte dal Decreto 4/2008 art. 183 lettera qq) troviamo traccia di tale concetto.*

Concetto rigido che viene reso più flessibile con il D.lgs. 205/2010.

ecocamere

31

## Definizione di sottoprodotto



condizioni: **ESAUSTIVE e CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

è un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** ( sentenza 9941 del 2016).

Il soggetto (Ente o Impresa) che li produce per considerare i suoi scarti sottoprodotti deve organizzarsi, affinché possa essere in grado di dimostrare criteri e condizioni attraverso le quali è possibile considerarli sottoprodotti.

E' il produttore che fornisce una prova certa, diversamente lo scarto è rifiuto.



Art. 184-bis, comma 2, D.lgs. 152/2006

ecocamere

32

## Definizione di sottoprodotto



### CASS. PEN. - SENTENZA n. 9941 del marzo 2016

... La Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la disciplina relativa ai sottoprodotti **carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti**, l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121).

### CASS. PEN. - SENTENZA n. 30206 del luglio 2018

... incombe **sull'interessato l'onere di provare che tutti i requisiti**, richiesti dall'articolo 184- bis per attribuire alla sostanza la qualifica di sottoprodotto, siano stati osservati, mentre **al giudice compete la verifica** se il materiale probatorio fornito dalla parte abbia assolto tale onere.

ecocamere

33

## Sottoprodotto



- ▶ **Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs. 152/2006**
- ▶ **Art. 184 - bis, D.lgs. 152/2006**
- ▶ **Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264** - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
- ▶ **Circolare MinAmbiente 30/5/2017** per l'applicazione del DM 264/2016
- ▶ **Un particolare sottoprodotto → Dpr 13 giugno 2017, n. 120** - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle *terre e rocce da scavo*, ai sensi dell'art. 8 del DL n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni, dalla L n. 164 del 11 novembre 2014 ( art. 4)

ecocamere

34

## Sottoprodotto



Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti, vanno **considerate anche le definizioni** contenute nel regolamento dei sottoprodotti:

- a) **prodotto**: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica.  
In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
- a) **residuo di produzione**: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
- b) **sottoprodotto**: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06.



Art. 2, DM 264/2016

ecocamere

35

## Sottoprodotto



Senza alcun ulteriore **trattamento** diverso dalla **NORMALE PRATICA INDUSTRIALE**

Non può essere prevista nessuna delle **operazioni che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità**, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede,

Sono possibili **operazioni che si rendano necessarie per il successivo impiego** in un processo produttivo o per il consumo.

La Commissione Europea si è espressa con una Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti nel 2007:  
- la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: **dopo la produzione, infatti, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc.** La stessa Commissione precisa, inoltre, **che alcune operazioni possono essere condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora da intermediari.**



*Il D.lgs. 152/06 definisce all'art. 183, lettera s) «trattamento» come: operazione di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento*



*Il D.lgs. 36/2003 definito all'art. 2, lettera h) «trattamento» come: attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" che si riferisce ai "processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.*

ecocamere

36

## Sottoprodotto



Dalla SENTENZA della Cassazione Penale 17453 maggio 2012

Possiamo dedurre che i trattamenti da ricomprendere nella normale pratica industriale siano trattamenti / interventi che non vanno a modificare le caratteristiche merceologiche ed ambientali del residuo, ed ancora, possono essere trattamenti ed interventi posti anche su quanto di vuole sostituire (materia prima).

... la delimitazione del concetto di "normale pratica industriale" non sia agevolata dalla genericità della disposizione, certamente deve escludersi che possa ricomprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura.

Del resto, come giustamente osservato in dottrina, richiamando anche dalla definizione del concetto di "trattamento" ricavabile dall'art. 2, comma 1, lettera h) D.lgs. 36/2003 .... tale attività comporta un mutamento strutturale e delle componenti chimico-fisiche della sostanza trattata, con la conseguenza che, se tale è il "trattamento", anche operazioni di minor impatto sul residuo, che altra dottrina definisce "minimali", individuabili in operazioni quali la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la macinazione, ne determinano una modificazione dell'originaria consistenza, rientrando in tale concetto.

Se dunque è questa la nozione di "trattamento" da considerare ai fini dell'individuazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 184-bis D.lgs. 152/06, occorre verificare quando detto trattamento possa ritenersi rientrante nella normale pratica industriale.

Deve propendersi, ad avviso del Collegio, per un'interpretazione meno estensiva dell'ambito di operatività della disposizione in esame e tale da escludere dal novero della normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato.

Tale lettura della norma, suggerita dalla dottrina e che considera conforme alla normale pratica industriale quelle operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire, sembra maggiormente rispondente ai criteri generali di tutela dell'ambiente cui si ispira la disciplina in tema di rifiuti, rispetto ad altre pur autorevoli opinioni che, ampliando eccessivamente il concetto, rendono molto più incerta la delimitazione dell'ambito di operatività della disposizione e più alto il rischio di una pratica applicazione che ne snaturi, di fatto, le finalità.

Tale soluzione interpretativa, in ogni caso, non può prescindere da un puntuale accertamento in fatto da parte del giudice del merito, il quale dovrà necessariamente analizzare, come nella fattispecie ha fatto la Corte territoriale, tutti gli aspetti significativi della vicenda processuale che consentano di verificare la effettiva sussistenza dei presupposti di applicabilità della disciplina prevista per i sottoprodotti.

ecocamere

37

## Sottoprodotto



**Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale**

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 4, c. 1, lett. c), DM 264/2016, non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al c. 2.


2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.



DM 264/2016 (art. 6)

ecocamere

38



39

## Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - “END OF WASTE”

**Un rifiuto cessa di essere tale**

**quando:**

*è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

**L'operazione di recupero** può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

**I criteri sono adottati** in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, **caso per caso** per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti...

Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

ecocamere

40

## Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"



I criteri indicati possono essere soddisfatti solo da un recuperatore, infatti nel regolamento europeo dei metalli ferrosi ( 333/2011) è indicato come:

- produttore di End of Waste il soggetto che attraverso un processo di recupero modifica il rifiuto metallo ferroso → in metallo ferroso non rifiuto,
- le operazioni di recupero soddisfano i criteri presenti negli allegati del regolamento europeo,
- il soggetto che svolge le operazioni di recupero è un soggetto che opera in base ad un' autorizzazione per il recupero di rifiuti e lo fa all'interno delle regole del regolamento stesso.

E' quindi possibile affermare che il conferimento dei non rifiuti (End of Waste) a terzi si ottiene in uscita dall'impresa che effettua il recupero.

Anche un produttore di rifiuti può iniziare un processo di recupero dei propri rifiuti (per esempio: in base al regolamento europeo 333/2011), ovviamente deve essere in possesso di una autorizzazione all'auto recupero.



Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.

ecocamere

41



### **Cassazione Penale 24 febbraio 2012, n. 7374**

**Lo scarnificato del manto stradale - Non può essere riutilizzato quale sottoprodotto** ai sensi dell'art. 184 - bis del D.lgs. 152/2006, poiché non origina da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante.

Parzialmente modificata

### **Cons. Stato 6.10.2014, n. 4978**

**Il fresato d'asfalto - Può essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto speciale**, purché sussistano determinate condizioni: è quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4978 del 6 ottobre 2014, ribadendo l' orientamento già espresso in occasione della sentenza 4151/2013.

**In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che il fresato d' asfalto rimosso dal manto stradale può essere considerato sottoprodotto a condizione che il detentore non se ne voglia disfare e sussistano tutti i requisiti previsti dall'art. 184 - bis del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006).**

ecocamere

42



## Conglomerato Bituminoso - End of Waste



**Il decreto è composto da 6 articoli e 2 allegati:**

**è entrato** in vigore il 3 luglio 2018,

**disciplina le modalità per la cessazione** della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,

**identifica i rifiuti** che vi possono rientrare,

stabilisce chi sia **il soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,

stabilisce chi sia **il soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,

**Individua la documentazione** che attesta la cessazione dello status di rifiuto.



DM n. 69 del 28 marzo 2018

ecocamere

43



## Conglomerato Bituminoso - End of Waste



### Definizioni

**Conglomerato bituminoso** -> rifiuto (170302 - miscele bituminose ...[non pericolose]) costituito da inerti e leganti bituminosi, proveniente da:

- operazioni di fresatura a freddo di strati di pavimentazioni (fresato d'asfalto prodotto mediante fresatura degli strati di asfalto stradale)
- dalla demolizione di pavimentazioni

**Granulato di Conglomerato bituminoso** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

**Lotto** -> insieme di granulato conglomerato bituminoso  $\leq$  a 3.000 m<sup>3</sup>

**Produttore** -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di c.b.

**Dichiarazione di conformità** -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b.


**Autorità competente** -> autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis Parte II o del Titolo I Capo IV Parte IV del D.lgs. 152/06



Art. 2, DM n. 69/2018

ecocamere

44



45

## Produttore del rifiuto

**Produttori di rifiuti**

- il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (**produttore iniziale**) oltre a
- chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore**).

**La modifica:**

**interviene** sulla definizione di produttore comprendendo in tale definizione anche quella di **DETENTORE** (art. 183, lettera h. – persona fisica o giuridica che ne è in possesso),

**riprende** quanto indicato nella sentenza della CASSAZIONE PENALE SEZ. III 36963/2005 e 4957/2000 (che recita: **deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione**).

**Quindi i produttori di rifiuti:**

- sono responsabili della corretta gestione del rifiuto come indicato all'art. 188;
- devono gestire i rifiuti in conformità a quanto indicato negli articoli 177, 179.

Art. 183, comma 1, lett. f), h), D.lgs. 152/2006

*ecocamere*

46

## Produttore del rifiuto



### CASS. PEN. - SENTENZA n. 11029 del 16 marzo 2015

.... *l'appaltatore*, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuto su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare, come osservato in dottrina, casi in cui, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto.

La verifica delle singole posizioni costituisce, peraltro, un accertamento in fatto demandato al giudice del merito.

### CASS. PEN. - SENTENZA n. 223 del 9 gennaio 2018

... in più circostanze da questa Corte affermato e ribadito, in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un **contratto di appalto**, è l'appaltatore che - per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività - riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto.

ecocamere

47

## Produttore del rifiuto



### CASS. PEN. - SENTENZA n.1581 del 16 gennaio 2018

... la Corte ha affermato che l'appaltante **nell'ipotesi del subappalto** non ha alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta subappaltatrice né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente.

### CASS. PEN. - SENTENZA n. 19152 del 4 maggio 2018

....questa Corte, secondo la quale, **in caso di appalto, la responsabilità della stazione appaltante**, in relazione alla eventuale produzione di rifiuti derivanti dalla esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione contrattuale, e ciò deve valere tanto più ove il fatto concernente la eventuale gestione di rifiuti sia esulante rispetto alla immediata esecuzione di quanto dedotto in contratto, è limitata ai casi in cui sia stata dimostrata un'ingerenza nella esecuzione dell'opera ovvero un controllo diretto su quest'ultima da parte del committente, tale da comportare l'estensione anche a carico di questo dei doveri diversamente concernente il solo soggetto appaltatore (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2015, n. 11029).

ecocamere

48

## Produttore del rifiuto



Sulla figura del produttore giuridico ci sono diverse sentenze che è possibile riassumere così:

**produttore materiale (appaltatore)**, laddove non subisca un'ingerenza nella propria attività da parte del **produttore giuridico (committente)**, sarà tenuto ad adoperarsi affinché vengano poste in essere tutte quelle azioni necessarie ad una corretta **gestione del rifiuto** (*classificazione, tracciabilità [registri, fir, ...]*, corretto avvio a *trasporto/recupero/smaltimento* per il tramite di soggetti all'uopo autorizzati). Sullo stesso graveranno, inoltre, precisi **oneri di vigilanza** in ordine alla correttezza degli altri soggetti coinvolti nella c.d. *filiera del rifiuto*, sino alla ricezione – e conseguente conservazione - della c.d. *IV copia del FIR*.

Quindi un'ingerenza sull'operatività da parte del **produttore giuridico (committente)** riporta in capo a se stesso delle responsabilità.

L'**obbligo di vigilanza** del committente risorgerà solo alla presenza di una penetrante attività di *direzione e controllo*, volta a privare l'appaltatore della discrezionalità insita nelle sue scelte.

*Quanto detto nei rapporti fra committente e appaltatore si estendono nei rapporti fra questo (appaltatore) e subappaltatore.*

**Ciò tuttavia non deve portare il committente a disinteressarsi totalmente degli obblighi su di lui gravanti.**

ecocamere

49

## Oneri del Produttore



### Priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti
- b) conferimento a terzi autorizzati
- c) conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione

**DIVIETO DI  
ABBANDONO**

- *Rispetto limiti deposito temporaneo*
- *Registri carico e scarico*
- *Conferimento a soggetti autorizzati/iscritti*
- *Formulario*

Il **fenomeno dell'abbandono** dei rifiuti in città e non solo **sta sempre più aumentando**, creando degrado e inquinamento ambientale.

Si hanno costi elevati per ripristinare lo stato dei luoghi, inoltre non sempre è possibile, non sempre viene fatto. Questi costi ricadono comunque su tutti i cittadini.

E' un fenomeno che è possibile combattere e diverse sono le azioni che possono essere intraprese:

- **Un'azione educativa** rivolta a tutta la popolazione, ma soprattutto alle nuove generazioni, a partire dalle scuole di ogni ordine e grado.
- **Partecipazione attiva di tutti cittadini.**
- **Repressione** da parte degli organi di controllo (Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, ..., NOE).
- **Politiche** adatte per incentivare la raccolta differenziata con la previsioni di contributi economici per incrementarla.



Art. 188 e seg., D.lgs. 152/2006



Art. 191, D.lgs. 152/2006

ecocamere

50

## Responsabilità della gestione dei rifiuti



Il detentore **consegna** i rifiuti:

- ad un raccoglitore autorizzato,
- o ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento,



La **responsabilità** del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

- a) al servizio pubblico di raccolta;
- b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4 copia del FIR.



Gli **obblighi** si assolvono con la priorità che segue:

- autosmaltimento dei rifiuti;
- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati...;
- conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata **apposita convenzione**;
- utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 km e quantità eccedenti le 25 t;
- esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 (spedizioni transfrontaliere).



Art. 188, D.lgs. 152/2006

ecocamere

51

## Responsabilità della gestione dei rifiuti



Circuito organizzato di raccolta: quale sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una **convenzione-quadro** stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

All'accordo di programma o alla **convenzione-quadro** deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.



Art. 183, comma 1, lettera qq), D.lgs. 152/2006

ecocamere

52

## Principio della Corresponsabilità



La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti ....



Art. 178, D.lgs. 152/2006

### CASS. PEN. - SENTENZA n. 13363 del 10 aprile 2012

Emerge, infatti, dall'esame degli art. 188, 193 e ss. del D. Lgs. n. 152 del 2006 che **tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento** mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

ecocamere

53

## COSTRUIAMO UN PERCORSO



### Cosa fa l' Impresa quando è produttrice di Rifiuti - ADEMPIMENTI

- codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi
- effettuare analisi se e quando necessarie
- effettuare caratterizzazione, schede di omologa
- effettuare campionamenti
- gestire il deposito temporaneo
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- generare e presentare il MUD se obbligati
- nuova tracciabilità dei rifiuti se obbligati

ecocamere

54

## Classificazione rifiuti

I rifiuti sono **classificati**:

- secondo l'origine in:
  - rifiuti urbani
  - rifiuti speciali
- secondo le caratteristiche di pericolosità in:
  - rifiuti non pericolosi
  - rifiuti pericolosi

art. 2135 C.c - definizione di imprenditore agricolo -> è tale chi esercita una fra le seguenti attività: coltivazione fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.



Art. 184, D.lgs. 152/2006

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;  
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli indicati sopra, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);  
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;  
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o aree private ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;  
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;  
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.c.;  
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restante quanto disposto dall'art. 184bis;  
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;  
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;  
e) i rifiuti da attività commerciali;  
f) i rifiuti da attività di servizio;  
g) i rifiuti derivanti da attività di recupero/smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti acque, depurazione acque reflue e abbattimento fumi;  
h) i rifiuti da attività sanitarie.

ecocamere

55

## Assimilazione rifiuti urbani



E' Competenza dello Stato determinare (con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente) i **criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.



Art. 195, comma 2, lettera e), D.lgs. 152/2006

sono i COMUNI che concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili con appositi regolamenti.

L'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) -> la cui determinazione è legata a Decreti ad oggi non ancora emanati.



Art. 198, comma 2, D.lgs. 152/2006

ecocamere

56

## Rifiuti organici



Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.



**Art. 183, comma 1, lettera d), D.lgs. 152/2006**



1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma Uni En 13432-2002.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le Regioni e le Province autonome, i Comuni e gli Ato, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:

- la raccolta separata dei rifiuti organici;
- il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.



**Art. 182-ter, D.lgs. 152/2006**

ecocamere

57

## Attribuzione codici rifiuti –



CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



**L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.**

Va seguita una procedura che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

Il PRODUTTORE deve:

- identificare il processo produttivo** che ha originato il rifiuto consultando i **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20**. E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione.

*Per esempio: un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).*

- ricercare tra i sotto-capitoli quello indicante la propria attività specifica** e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).



**Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006**

Linee guida ISPRA sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 61 DEL 27/11/2019)

ecocamere

58

## Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



### Inoltre

- ❑ Se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli **13, 14, 15**
  - ❑ Se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo **16**
  - ❑ Se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sotto-capitolo relativo all'attività.
- Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99 ha carattere residuale.

ecocamere

59

## Deposito temporaneo



*Il raggruppamento dei rifiuti* effettuato prima della **raccolta**, nel **luogo** in cui gli stessi sono prodotti o per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.

Testo modificato DL 9/02/2012 e confermato dalla L 35/2012

**Raccolta:** l'operazione di prelievo, cernita preliminare e deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Per **luogo di produzione** si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto.

Il *deposito temporaneo* è parte della produzione, non necessita di autorizzazione, devono essere rispettate le condizioni indicate nella definizione stessa, resta nella sfera di controllo dello stesso produttore.



Art. 183, comma 1, lett. bb), D.lgs. 152/2006

ecocamere

60

## Luogo di produzione



### Cass. Pen. 18 luglio 2011, n. 28204

“Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell’ impresa, a tal fine è necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene “.

### Cass. Pen., sez. III 8 febbraio 2013, n. 6295

“Il collegamento funzionale tra luogo di produzione del rifiuto e quello del deposito temporaneo deve essere interpretato in modo restrittivo, intendendosi come legame funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e contiguo terreno di deposito degli stessi.”

### Cass. Pen., sez. III 30 ottobre 2018, n. 49674

Il deposito che non rispetta le condizioni richieste dall’art. 183 del D.lgs. 152/2006, anche se collegato funzionalmente al luogo di produzione del rifiuto, non può essere qualificato come "temporaneo".


la Suprema Corte ha ricordato che la contiguità tra le due aree (di produzione e di deposito) non è l’unica condizione posta dall’arti. 183 del D.lgs. 152/6 affinché possa si possa parlare di "deposito temporaneo".

La norma richiede precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche.

ecocamere

61

## Condizioni per il Deposito Temporaneo



ecocamere

62

## Condizioni per il Deposito Temporaneo



Il deposito Temporaneo deve essere effettuato:  
per **categorie omogenee** di rifiuti e  
nel rispetto delle relative **norme tecniche**

**Rifiuti  
pericolosi**

Nel **rispetto delle norme** che disciplinano:

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'accumulo disordinato dei rifiuti, tra di loro eterogenei,  
configura il **deposito incontrollato**.

Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1.

Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

ecocamere

63

## Alcuni dettagli legati ad attività particolari



**Comma 1)** Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da **attività di manutenzione alle infrastrutture**, effettuata dal gestore dell'infrastruttura a rete, può coincidere con:

- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva,
- con la sede locale del gestore della infrastruttura per il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,
- ma anche con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

**La valutazione tecnica** è eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.



Art. 230, D.lgs. 152/2006

ecocamere

64

## Alcuni dettagli legati ad attività particolari



**Comma 5)** I rifiuti provenienti dalle attività di **pulizia manutentiva delle reti fognarie** di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

**ATTENZIONE** -> Quando si parla di:

**pulizia manutentiva delle reti fognarie** (200306 – rifiuto della pulizia delle fognature) il produttore è il soggetto che svolge tale attività,

se trattasi di **SPURGO FOSSE SETTICHE e BAGNI CHIMICI** (200304 – fanghi delle fosse settiche) il produttore è il proprietario / titolare della fossa o del bagno chimico quindi si rientra nelle situazioni generali e lo spurghista resta un soggetto terzo [trasportatore].



Art. 230, D.lgs. 152/2006

ecocamere

65

## Alcuni dettagli legati ad attività particolari



**Comma 4)** I rifiuti provenienti da **attività di manutenzione o assistenza sanitaria** si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.



Art. 266, D.lgs. 152/2006

ecocamere

66

## Alcuni dettagli legati ad attività particolari



Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è quindi stabilire:

- **chi sia il produttore del rifiuto e**
- **quale il luogo di produzione:**
  - Il rifiuto si genera nel momento in cui si svolge l'attività di manutenzione.
  - Chi svolge l'attività di manutenzione è il produttore del rifiuto.
  - Il luogo dove è svolta l'attività di manutenzione si configura come luogo di produzione del rifiuto.
  - Per quanto riguarda **il formulario** si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione.

**Due sono gli orientamenti** per l'utilizzo del formulario durante il trasporto dal luogo di effettiva produzione del rifiuto alla sede indicata.

**ATTENZIONE:** Se il rifiuto viene trasportato direttamente all'impianto di gestione è necessario il formulario.

*Ricordiamo che il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dallo stesso produttore, in modo occasionale e saltuario, con quantità che non eccedano i 30 kg / l esclude il formulario (art. 193 c. 4).*

ecocamere

67

## Regime Autorizzativo



### IMPIANTI

con autorizzazione unica alla realizzazione e gestione:

- Ordinaria REGIONE
- Semplificata PROVINCE



### ATTIVITA'


di raccolta, trasporto, intermediazione, .....

- Ordinaria
- Semplificata

ALBO GESTORI  
AMBIENTALI

ecocamere

68



69

## ATTIVITA'

**L'iscrizione all'ALBO GESTORI AMBIENTALI è requisito per lo svolgimento delle attività** di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

**Costituisce titolo per l'esercizio delle attività** di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti e per le altre attività l'iscrizione **abilita allo svolgimento delle attività** medesime.

**L'Albo è strutturato in:**

- **Comitato nazionale** con sede presso il Ministero dell'Ambiente.
- **Sezioni Regionali** istituite presso le CCIAA capoluoghi di regione e Province autonome (Trento / Bolzano).
- La **domanda di iscrizione all'Albo** è presentata alla sezione regionale dove è stabilita la sede legale dell'impresa.
- L'iscrizione deve essere rinnovata: ORDINARIA ogni 5 anni, SEMPLIFICATA ogni 10 anni
- Per il mantenimento di tali iscrizioni le imprese sono soggette al **versamento di un diritto annuale**.

*Il 3 giugno 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.*

Decreto Interministeriale n. 120/2014

70

## Perché è importante quanto abbiamo visto:

Rappresentano: **conoscenza, competenze, ruoli**



I concetti affrontati, sicuramente non esaustivi, assieme ai principali riferimenti normativi e legislativi possono contribuire a formare una nuova figura professionale che si sta delineando: **Esperto del Sistema Rifiuti → ESR.**



Figura che potrebbe avere un ruolo tecnico / logistico ma anche amministrativo, prestare la sua professionalità in tutta la filiera della gestione dei rifiuti: dalla loro produzione, al loro trattamento, attraverso il trasporto.

Coordina professionalità specifiche richieste nei diversi settori:



Le basi di questa nuova figura si intravedono nella legge n. 4 del 14 gennaio 2013, recante norme in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, oltre ad una **PRASSI DI RIFERIMENTO -> UNI/PdR 60:2019**

ecocamere

71



72